



Camera dei deputati – XII Commissione – Affari sociali

Audizione del dott. Paolo Perticaroli, Azione per famiglie nuove, Presidente del Forum delle associazioni familiari delle Marche sul disegno di legge n. 2561 atti Camera recante 'Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Roma, 11 novembre 2020

Il disegno di legge delega del Governo contempla una serie di principi e criteri direttivi cui si dovrà attenere nell'emanare i decreti legislativi collegati.

Questi decreti avranno ad oggetto: l'istituzione dell'assegno unico universale per i figli; la riorganizzazione delle misure di sostegno all'educazione; la disciplina dei congedi parentali; l'incentivazione del lavoro femminile (delle madri) e armonizzazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita familiare; l'autonomia e il protagonismo giovanile.

Si tratta di temi piuttosto rilevanti per la vita delle famiglie, anche se non esauriscono il novero delle misure di politica familiare che necessitano di una marcata implementazione in Italia, che è uno dei Paesi europei in ritardo proprio sulle politiche familiari vere e proprie.

Infatti, le politiche familiari non devono essere confuse con altre misure pur importanti di lotta alla povertà, all'emarginazione sociale, del mercato del lavoro e così via.

Le politiche familiari sono infatti misure dirette a sostenere e agevolare la vita familiare, in tutte le sue fasi: dall'avvio di un nuovo nucleo familiare, alla nascita e cura dei figli, all'eventuale ingresso di persone non autosufficienti nel nucleo familiare.

Altrettanto fondamentale è che lo Stato aiuti le famiglie a non disgregarsi. È noto infatti che la disgregazione familiare ha un elevato costo per lo Stato in termini di nuove povertà, coesione sociale, stabilità emotiva e sociale dei figli delle famiglie disgregate, dipendenze, accesso ai servizi sanitari etc.

Pur apprezzando l'impianto generale del disegno di legge, ci preme segnalare alcune migliorie che potrebbero agevolare meglio il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge il documento.

Riteniamo che, in questo quadro, l'assegno unico universale sia il cardine fondante e inderogabile di questo disegno di legge.

Le ragioni di tale centralità sono evidenti: il sostegno alle famiglie con figli è la base per la stabilità familiare, la sostenibilità dei figli, la ripartenza delle nascite e l'equilibrio delle finanze pubbliche a lungo termine.

La denatalità sta avendo effetti su tutti i settori dell'economia generale, dalla domanda interna (meno nascite=meno domanda di beni), all'aumento della produzione, all'aumento della forza lavoro (più cittadini=più domanda di beni=più produzione=più posti di lavoro) e infine all'aumento delle entrate erariali (più lavoro=più tasse per lo Stato).



Quindi un aumento della natalità è la base per rendere il sistema economico italiano sostenibile e in crescita a lungo termine.

L'assegno unico dovrà pertanto essere fortemente universale, garantito per tutti i figli senza discriminazione alcuna, poiché il costo di crescita un figlio deve essere abbattuto a prescindere dal reddito familiare.

Un figlio è un bene di tutta la comunità, non solo della famiglia che lo mette al mondo.

Va però espressamente previsto che l'assegno unico universale è una misura specifica a sé stante per i figli, pertanto non deve incidere su altre agevolazioni previste per le famiglie.

Bisogna ricordare che l'articolo 2 del disegno di legge del Governo che disciplina alcuni criteri per l'introduzione dell'assegno unico universale ha un contenuto analogo a quello del disegno di legge n. 1892 atti Senato, già approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità. Sarà dunque opportuno un coordinamento tra le due proposte in esame, al fine di individuare la migliore soluzione per le famiglie italiane.

Quanto al riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli di cui all'articolo 3 del disegno di legge, si ritiene necessario sottolineare che tali interventi devono essere perseguiti avendo come obiettivo il potenziamento delle capacità familiari in termini educativi e non in termini di sostituzione dei ruoli genitoriali.

Per quanto attiene all'articolo 4 in materia di riordino dei congedi parentali e di paternità, è doveroso rimarcare che il congedo di maternità di 5 mesi previsto dalla legislazione vigente è fondamentale nelle prime fasi di crescita del bambino.

Purtuttavia, alle mamme lavoratrici non è garantita un'indennità pari alla retribuzione, né sono previste adeguate forme di sostegno per le lavoratrici autonome e libere professioniste. Questa lacuna può e deve essere colmata con l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega.

Una delle possibilità è quella di istituire una banca delle ore personale per ciascun lavoratore, dalla quale il lavoratore può attingere per utilizzare ore lavorative 'extra' disponibili per servizi di cura della famiglia.

Evidenziamo come vada introdotta una disposizione a tutela di tutti i lavoratori che non rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Su questo aspetto va forse prevista una maggiore tutela per lo svolgimento del ruolo genitoriale per quei lavoratori con contratti atipici.

Nella formulazione dell'articolo infine, oltre ai congedi parentali sono assenti misure di armonizzazione tra vita familiare e vita lavorativa. La c.d. 'conciliazione' si può sviluppare su diversi binari, quali lavoro da remoto, flessibilità oraria compatibilmente con le esigenze datoriali, lavoro part-time (con un cuneo fiscale equivalente o ridotto rispetto a quello del



lavoro full-time), anche ore personali. Su quest'ultimo punto sarebbe auspicabile prevedere un 'contenitore' per ciascun lavoratore (la banca delle ore appunto), in cui far confluire ore di straordinario, giorni di festività soppresse, altri accessori del normale contratto di lavoro, che il lavoratore titolare potrà utilizzare nei momenti di necessità familiare. In tal caso si può prevedere un contributo sia del lavoratore, sia del datore di lavoro sia dello Stato.

Si ritiene dunque che le lettere d) ed e) dell'art. 5, comma 2 debbano essere inserite in tale articolo, anche per una questione sistematica.

Alla lettera d) in oggetto tra l'altro va specificato che gli incentivi che si intendono introdurre devono essere garantiti a tutti i datori di lavoro che attuano forme di conciliazione, anche al di fuori della contrattazione collettiva nazionale.

Si segnala infine che la lettera c) dell'art. 6, comma 2 deve essere integrata anche con la previsione di incentivi per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, e non limitarsi ai casi di locazione.

Paolo Perticaroli
Azione per Famiglie Nuove
Presidente del Forum delle associazioni
familiari delle Marche

forum.marche@gmail.com
